



Istituto di Istruzione Secondaria Superiore
Nicola Garrone | Barletta/Canosa di Puglia
Liceo Artistico | Istituto Professionale Servizi Commerciali e Socio-Sanitari

L'anno **duemiladiciotto**, il mese di **dicembre**, il giorno **cinque**, presso la sede centrale dell'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "Nicola Garrone" di Barletta, in sede di contrattazione a livello di singola istituzione scolastica di cui alla lettera c del c. 4 art. 22 del CCNL 2016-2018

tra

la delegazione di parte pubblica rappresentata dal dirigente scolastico *pro tempore* dott. Antonio Francesco DIVICCARO e la delegazione di parte sindacale costituita dalla RSU eletta all'interno dell'istituzione scolastica e le OO. SS. territoriali, si stipula il seguente contratto integrativo d'istituto per la disciplina delle materie di cui alla lettera c del c. 4 art. 22 del CCNL 2016-2018.

PARTE PUBBLICA:

Il Dirigente Scolastico pro-tempore:

F.to Antonio Francesco DIVICCARO

Antonio Francesco Diviccaro

e

PARTE SINDACALE:

R.S.U.

(UIL) prof.ssa Maria CAPUANO

(SNALS-CONFSAL) prof. Michelangelo CASSATELLA

(SNALS-CONFSAL) prof. Gennaro Marco DIBENEDETTO

(UIL) prof.ssa Sabina Rosa DICUONZO

(CISL) prof.ssa Maria Teresa DIMONTE

(CGIL) sig. Luigi FASANELLI

(CISL) prof. Francesco Basile

(CGIL) prof. Marco Galiano

(UIL)

(SNALS) dott. Cataldo Roselli

(GILDA-UNAMS)

Francesco Basile
SINDACATI SCUOLA
TERRITORIALI

INTROFIRMATO DALLE PARTI IN DATA
2/03/2019 A SEGUITO DEL RILASCIO DELLA
CERTIFICAZIONE DI COMPATIBILITA'

FINANZIARIA DA PARTE DEI REVISORI stipulano il seguente

CONTABILI ACQUISITA AGLI ATTI CON PROT. N. 2311 DEL 22/03/2019.

I.I.S.S. "N. Garrone" | Via Cassandro, 2 | 76121 BARLETTA (BT)
tel.: 0883 575875/85 | fax: 0883 575895 | bails046009@istruzione.it | bails046009@pec.istruzione.it
cod. Miur BAIS046009 | c.f. 81003710720 | www.issgarrone.gov.it

Sede Associata:
I.I.S.S. "N. Garrone" | Via G. Parini, 57 | 76012 Canosa di Puglia (BT)
tel.: 0883 959714 | 0883 959715 | cod. Miur BARC046029

Francesco Basile *Marco Galiano* *Luigi Fasanelli* *Cataldo Roselli* *Antonio Diviccaro*



CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell'istituzione scolastica Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "NICOLA GARRONE" di Barletta con sede associata in Canosa di Puglia.
2. Il presente contratto dispiega i suoi effetti per gli anni scolastici 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, fermo restando che i criteri di ripartizione delle risorse possono essere negoziati con cadenza annuale.
3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto entro il 15 luglio dell'anno, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.
4. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo scritto tra le parti.

Art. 2 – Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro quindici giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale.

Art. 3 – Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto

1. La verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto ha luogo in occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata da tenersi entro l'ultimo giorno dell'anno scolastico di riferimento.

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 4 – Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali si realizza nelle seguenti attività:
 - a. partecipazione, articolata in informazione e in confronto;
 - b. contrattazione integrativa, compresa l'interpretazione autentica.
2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.



Art. 5 – Rapporti tra RSU e dirigente

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il numero minimo dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di cui al comma 2 dell'art. 47 del D.Lgs. n. 81/2008, secondo quanto previsto dal comma 7 dello stesso articolo, e ne comunica il/i nominativo/i al dirigente. Qualora sia necessario, il/i rappresentante/i può/possono essere designato/i anche all'interno del restante personale in servizio; il/i rappresentante/i rimane/rimangono in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Entro quindici giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.
4. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.

Art. 6 – Informazione

1. L'informazione è disciplinata dall'art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - a. tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5 c. 4);
 - a. tutte le materie oggetto di confronto (art. 5 c. 4);
 - b. la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22 c. 9 lett. b1);
 - c. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22 c. 9 lett. b2).
3. Il dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art. 7 – Oggetto della contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 31 e più in generale all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 22 c. 4 lett. c1);
 - i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto (art. 22 c. 4 lett. c2);
 - i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all'alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 22 c. 4 lett. c3);



- i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015 (art. 22 c. 4 lett. c4);
- i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990 (art. 22 c. 4 lett. c5);
- i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 22 c. 4 lett. c6);
- i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 22 c. 4 lett. c7);
- i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 22 c. 4 lett. c8);
- i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (art. 22 c. 4 lett. c9).

Art. 8 – Confronto

1. Il confronto è disciplinato dall'art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto (art. 22 c. 8 lett. b1);
 - i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 22 c. 8 lett. b2);
 - i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 22 c. 8 lett. b3);
 - promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 22 c. 8 lett. b4).

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art. 9 – Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di una bacheca sindacale nella quale affiggere materiale di interesse sindacale e lavorativo situata in ogni plesso dell'istituzione scolastica e sono responsabili dell'affissione in essa dei documenti relativi all'attività sindacale.
2. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.
3. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale il locale situato nel plesso centrale al primo piano n. ..., concordando con il dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.



4. Il dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.

Art. 10 – Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 23 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, cui si rinvia integralmente.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.
4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.
5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
6. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, dovrà essere in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso, del corridoio uffici, di almeno un laboratorio ed il funzionamento del centralino telefonico, nonché la presenza di un collaboratore scolastico per piano, per cui n. 2 assistenti amministrativi, n. 1 assistente tecnico e n. 8 collaboratori scolastici, di cui 5 per la sede centrale, 1 per ciascuna delle sedi succursali ed 1 per la sede associata di Canosa di Puglia, non potranno partecipare all'assemblea. Il personale da mantenere in servizio sarà reperito con il criterio della rotazione, secondo l'ordine alfabetico, fatta salva la disponibilità dichiarata.

Art. 11 – Permessi retribuiti e non retribuiti

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell'anno scolastico, il dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al dirigente con almeno due giorni di anticipo.
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al dirigente.

Art. 12 – Determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della Legge 146/1990

1. Il numero delle unità da includere nel contingente necessario ad assicurare nelle istituzioni scolastiche ed educative le prestazioni indispensabili in caso di sciopero sarà determinato dal dirigente in base alle esigenze del servizio da garantire in coerenza con l'accordo sull'attuazione della L. 146/1990. Dovrà essere in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e del corridoio uffici, il funzionamento del centralino telefonico nonché la presenza di un collaboratore scolastico per punto di erogazione, per cui n. 2 assistenti amministrativi e n. 4 collaboratori scolastici, 1 per ciascuna delle sedi centrale e succursali di Barletta e associata di Canosa di Puglia, non potranno partecipare allo sciopero.



2. Le unità da includere nel contingente sono individuate tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

TITOLO TERZO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 13 – Collaborazione plurime del personale docente

1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall'art. 35 del CCNL del comparto scuola 2006-2009.

Art. 14 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA

1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il dirigente – sentito il DSGA – può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l'orario d'obbligo.
2. Il dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
3. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.
4. Per particolari attività il dirigente – sentito il DSGA – può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL del comparto scuola 2006-2009.

TITOLO QUARTO – REGOLAMENTAZIONE DIRITTI E DOVERI INDIVIDUALI

CAPO I PERSONALE DOCENTE

Art. 15 – Orario di insegnamento.

L'orario di lavoro viene definito su base settimanale e si articola di norma, per le cattedre sino a 18 ore, su cinque giorni, per le cattedre superiori alle 20 ore su sei giorni.

I recuperi orari del corso di istruzione per gli adulti dovuti alla riduzione del tempo dell'unità didattica, deliberata dal Collegio dei Docenti, avverranno attraverso disponibilità per le supplenze in sostituzione di docenti assenti. Tali disponibilità, previste dall'orario settimanale dei docenti rientrano nel servizio obbligatorio, così come le ore a disposizione per il completamento a 18 ore dell'orario cattedra, qualora siano previste.

Art. 16 – Orario di servizio ed attività funzionali all'insegnamento.

Durante i periodi di sospensione dell'attività didattica tutti i Docenti sono comunque in servizio e sono tenuti a svolgere le attività programmate di formazione, progettazione, organizzazione e di partecipazione ad organi collegiali o loro articolazioni: Collegio dei Docenti, Consiglio di Istituto, Gruppo di Lavoro per l'Inclusione, Comitato per la valutazione



dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico, Consiglio di Classe, Gruppo di Lavoro Operativo per la Disabilità (Unità Multidisciplinare), Dipartimenti.

Il Dirigente Scolastico comunica al Collegio dei Docenti il piano annuale delle attività funzionali all'insegnamento. Per improrogabili esigenze e necessità impreviste può disporre l'effettuazione di attività non previste nel piano annuale o modificarne le date.

Ogni docente mette a disposizione un'ora in un giorno della prima e della terza settimana del mese per il ricevimento dei genitori al di fuori dell'orario di cattedra e delle ore a disposizione.

Non possono essere previste più di cinque ore consecutive di insegnamento, salvo casi eccezionali di docenti utilizzati in più scuole e/o di utilizzazioni di strutture sportive comunali o di altre scuole.

Nel caso sia necessario impegnare i docenti in attività di insegnamento sia di mattino che di pomeriggio nell'arco della stessa giornata, non si possono di norma superare le sei ore giornaliere.

Non si possono in ogni caso superare le nove ore di impegno giornaliero, considerando tutte le attività.

Art. 17 – Ore eccedenti.

Ogni docente può mettersi a disposizione per l'effettuazione di ore eccedenti l'orario d'obbligo in sostituzione dei colleghi assenti.

Nel caso sia necessario effettuare le ore eccedenti, il docente dovrà essere avvisato in tempo utile per prendere servizio.

Art. 18 – Piano delle ferie del personale docente.

La domanda per la fruizione di ferie/festività soppresse, durante i periodi di sospensione delle attività didattiche deve essere presentata al dirigente entro il 15 giugno.

Art. 19 – Permessi orari retribuiti.

I permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari di cui al comma 1 art. 48 del CCNL Triennio 2016-2018 devono essere richiesti con 3 giorni di anticipo, salvo casi eccezionali.

Art. 20 – Diritti dei beneficiari di leggi a tutela di particolari situazioni.

a. L. 104/92.

Il dipendente interessato alla fruizione delle agevolazioni previste dalla L. 104/92 ha l'onere di presentare apposita istanza e di dimostrare la sussistenza dei presupposti di legittimazione attraverso la produzione di idonea documentazione.

I beneficiari della L. 104/92 hanno diritto esclusivamente al mantenimento del posto in caso di contrazione d'organico e alle agevolazioni previste dall'art. 42, comma 3, del D.lgs. n. 151/01 e dall'art. 33 della L. 104/92.

Per la fruizione dei permessi l'interessato dovrà comunicare al Dirigente le assenze dal servizio con riferimento all'intero arco temporale del mese, al fine di consentire la migliore organizzazione dell'attività didattica e del personale ATA, salvo situazioni caratterizzate da gravità ed urgenza, documentate in base alle previsioni legislative in materia.



I docenti sono tenuti ad evitare di richiedere i suddetti permessi negli stessi giorni della settimana, determinando di fatto una sensibile diminuzione dell'orario di insegnamento delle discipline collocate nel giorno dei permessi, al fine di non compromettere in maniera significativa il diritto al regolare processo di insegnamento-apprendimento degli studenti.

b. Diritto allo studio 150 ore.

La richiesta dei permessi per diritto allo studio, dovrà esplicitare l'attività didattica o d'esame da svolgere, che dovrà essere successivamente documentata e sarà presentata al D.S. cinque giorni prima. Potranno essere autorizzati in periodi non coincidenti con gli scrutini e gli esami di stato per n. 2 unità di personale docente al massimo nello stesso giorno, secondo il criterio dell'ordine alfabetico a rotazione.

Potranno essere ammesse deroghe, compatibili con le esigenze di servizio, solo nel periodo degli esami conclusivi il corso di studi frequentato.

La fruizione del permesso da parte del dipendente iscritto alle Università telematiche potrà essere concessa esclusivamente secondo le modalità ed i limiti previsti nella circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 12 del 7 ottobre 2011 avendo in considerazione la presenza di entrambe le condizioni di seguito elencate:

1. il fatto che sia le giornate che gli orari devono essere necessariamente coincidenti con le ordinarie prestazioni lavorative;
2. la presentazione di una certificazione attestante che solo in quel determinato orario il dipendente poteva seguire le lezioni.

c. Art. 17 comma 9 CCNL 29/11/2007.

Il beneficio si riferisce al ricovero ospedaliero o di day hospital e alle terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti certificate da strutture sanitarie pubbliche.

CAPO II REGOLAMENTAZIONE DIRITTI E DOVERI INDIVIDUALI DEL PERSONALE A.T.A.

Art. 21 – Orario ordinario.

L'orario di servizio è funzionale, nell'ordine, alle esigenze dell'utenza, alle necessità del servizio e ai documentati bisogni dei lavoratori. L'orario normale deve assicurare, per quanto possibile, la copertura di tutte le attività didattiche previste dal curriculum obbligatorio del corso diurno e serale, comprensivo della quota nazionale e di quella definita dalla scuola, e di tutte le attività didattiche programmabili in anticipo.

Art. 22 – Obblighi dei dipendenti.

Il personale ATA è tenuto ad eseguire tutti i compiti che gli vengano richiesti in relazione alla funzionalità del servizio. La seguente norma contrattuale, non prevedendo alcuna forma in particolare, le prevede implicitamente entrambe: articolo 92 del CCNL (29/11/2007) comma 3, lettera l) "Eseguire gli ordini inerenti all'esplicazione delle proprie funzioni o mansioni che gli siano impartiti dai superiori. Se ritiene che l'ordine sia palesemente illegittimo il dipendente deve farne rimostranza a chi l'ha impartito dichiarandone le ragioni; se l'ordine è rinnovato per iscritto ha il dovere di darvi esecuzione ...".



Il dipendente può pertanto chiedere che la disposizione di servizio sia resa in forma scritta soltanto nel caso in cui sia in grado di dimostrare che la stessa contenga profili di illegittimità. In tutti gli altri casi è tenuto ad eseguire la disposizione assegnata verbalmente dal dirigente, dal direttore SGA o dai delegati del dirigente: collaboratore vicario, secondo collaboratore, referenti o responsabili dei singoli plessi e sede associata.

Art. 23 – Atti preliminari.

All'inizio di ogni anno scolastico sulla base del PTOF e delle attività previste per l'anno scolastico in corso:

- a. Il Dirigente Scolastico e il Direttore SGA consultano il personale in un'apposita riunione in orario di lavoro, previa consultazione preventiva alla R.S.U.
- b. Il Direttore SGA formula una proposta di piano annuale delle attività secondo criteri di funzionalità ed efficacia del servizio scolastico entro 20 giorni dall'approvazione della progettualità dell'offerta formativa annuale approvata dal collegio dei docenti.
- c. Il Dirigente Scolastico, vista la relazione del Direttore SGA, stabilisce quante unità di personale assegnare alle diverse sedi, tenendo conto della suddivisione dei settori di lavoro per le diverse professionalità.
- d. La R.S.U. nella prima assemblea sindacale ascolta i lavoratori e riferisce alla dirigenza in merito alle proposte sulla chiusura della scuola nelle giornate prefestive.

Art. 24 – Attività prestate oltre l'orario d'obbligo – Riposi compensativi

Le ore eccedenti saranno prestate dal personale in servizio con un oggettivo criterio di turnazione, con eventuale esclusione di coloro che si trovino in particolari situazioni previste da T.U. D.Lgs 151/2001, dalla L. 903/77, dalla L. 104/92 ed anche tenendo in considerazione un oggettivo criterio di funzionalità ed efficacia rispetto all'incarico da svolgere; resta ferma la obbligatorietà delle attività in parola determinata da esigenze didattiche e di funzionamento.

Gli interessati segnaleranno la propria preferenza per la retribuzione con compenso a carico del fondo di Istituto, compatibilmente con la disponibilità finanziaria, o con il recupero con riposi compensativi.

Il recupero delle ore eccedenti con riposi compensativi, preventivamente concordato con il Direttore SGA, dovrà avvenire nei periodi di sospensione dell'attività didattica o in occasione delle chiusure prefestive, ferma restando la necessità della fruizione delle ferie vista l'impossibilità della monetizzazione delle stesse.

Alle attività aggiuntive svolte dal personale oltre l'orario di lavoro si farà ricorso in relazione alle esigenze scolastiche o per situazioni eccezionali, imprevedibili e non programmabili.

L'effettuazione di attività aggiuntive oltre l'orario d'obbligo deve essere disposto dal D. S., dal D.S.G.A. e comunicato dall'assistente amministrativo delegato e ad esse non ci si potrà sottrarre se non con un'adequata motivazione al fine di non ostacolare le attività extracurricolari.

Prestazioni aggiuntive oltre l'orario d'obbligo possono essere richieste anche in caso di assenza temporanea di colleghi o per sopraggiunte esigenze di servizio.



Possono essere richieste ad unità di personale A.T.A. in servizio presso altre istituzioni scolastiche, in possesso di particolari competenze professionali non presenti o non disponibili in questo istituto, collaborazioni plurime in applicazione dell'art. 57 del C.C.N.L. Comparto Scuola del 29/11/2007. Il D.S. incarica il D.S.G.A. di verificare preventivamente la disponibilità e la presenza delle competenze richieste al personale interno.

Art. 25 – Permessi e ritardi.

I permessi sono autorizzati dal Dirigente Scolastico dopo il parere del DSGA.

I ritardi nell'orario di ingresso o gli anticipi sull'orario di uscita, questi ultimi autorizzati, devono essere recuperati entro il mese successivo a quello in cui si sono verificati (comma 1 dell'art. 54 del C.C.N.L. Scuola 29/11/2007) salvo che non si compensino con saldo a credito di ore estensive prestate dal dipendente. In caso di mancato recupero, attribuibile ad inadempienza del dipendente, si applicherà il disposto del comma 2 dell'art. 54 del C.C.N.L. Scuola 29/11/2007.

Tuttavia saranno tollerati ritardi sull'orario di ingresso e di uscita dell'ordine di 5 minuti, con il relativo recupero a fine turno di lavoro. Qualora il comportamento del dipendente dovesse diventare sistematico e frequente verso l'uso di tale pratica si procederà alla contestazione.

Art. 26 – Diritti dei beneficiari di leggi a tutela di particolari situazioni.

Si fa riferimento alle disposizioni di cui all'art. 21 del presente C.I.I..

Art. 27 – Informazioni al dipendente.

Il dipendente, con periodicità mensile, potrà verificare, attraverso apposita funzionalità web, l'entità delle ore aggiuntive prestate e delle eventuali situazioni a debito.

Trimestralmente, inoltre, l'ufficio di segreteria provvederà a fornire al dipendente un riepilogo contenente i progressivi delle ore a credito e delle eventuali situazioni a debito.

Copia di tale prospetto potrà essere consegnato, su richiesta, alla RSU.

Art. 28 – Piano delle ferie del personale ATA.

Entro il mese di maggio di ciascun anno è adottato il piano annuale di ferie di tutto il personale ATA, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 13 del CCNL 29/11/2007.

Il piano annuale delle ferie terrà conto dei seguenti criteri:

- a. nei mesi di luglio e agosto i collaboratori scolastici debbono assicurare la presenza minima di n. 3 unità; fino alla fine degli esami di stato tale presenza è fissata in n. 4 unità.
- b. Gli assistenti amministrativi debbono garantire la presenza minima di una unità per ogni settore (uno per la didattica, uno per il personale, uno per la contabilità e magazzino a turnazione con il DSGA); nella segreteria didattica, fino al termine degli Esami di Stato, dovranno essere presenti almeno 2 assistenti amministrativi.
- c. Gli assistenti tecnici debbono garantire una qualificata presenza fino al termine degli Esami di Stato.



- d. Il rinvio della fruizione delle ferie richieste dal personale con contratto a tempo indeterminato, operato dall'Amministrazione per motivi di servizio, deve essere adeguatamente motivato;
- e. Le ferie rinviate vanno fruite, di norma entro il 30 aprile dell'anno successivo prevalentemente nel periodo di sospensione dell'attività didattica.
 1. Qualora più soggetti appartenenti allo stesso profilo richiedano le ferie nello stesso periodo e vi sia l'impossibilità di soddisfare tutte le domande, si procederà ad una rotazione annuale concedendo alternativamente i mesi di luglio e agosto e garantendo un periodo minimo di 15 giorni consecutivi.
 2. L'eventuale variazione del piano delle ferie definito, potrà avvenire solo per straordinarie e motivate (per iscritto) esigenze di servizio, o personali dal lavoratore, anche per evitare danni economici ai lavoratori da un lato e disservizi da un altro.
 3. Le domande per le ferie da fruire nei restanti periodi dell'anno vanno presentate con anticipo di almeno di cinque giorni rispetto alla data di fruizione.

Art. 29 – Permessi brevi.

Salvo i casi straordinari di necessità ed urgenza i suddetti permessi potranno essere concessi se richiesti, per esigenze personali, con almeno due giorni di anticipo.

I permessi brevi potranno avere una durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero individuale di servizio.

Art. 30 – Partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento.

La partecipazione ai corsi di formazione e aggiornamento ATA, effettuati oltre l'orario di servizio, è considerata servizio a tutti gli effetti fino ad un massimo di 24 ore complessive, rapportate al regime orario di servizio e indipendentemente dal numero di corsi frequentati. Il contenuto della formazione o aggiornamento deve rientrare nel piano di formazione adottato e deve risultare funzionale all'attuazione del profilo professionale di appartenenza.

Art. 31 – Chiusura della scuola nelle giornate prefestive.

Sulla base della delibera n. 549 adottata dal Consiglio di Istituto in data 7 novembre 2018, l'Istituto resterà chiuso nelle giornate prefestive o post-festive ricadenti in periodi di sospensione dell'attività didattica, elencate nella predetta delibera.

Il servizio non prestato nei predetti giorni di chiusura potrà essere compensato dal personale ATA con le seguenti modalità, in ordine di convenienza per il dipendente:

- Ferie anno precedente (com'è noto fruibili di norma non oltre la fine di Aprile dell'a.s. successivo);
- Giornata di Festività soppressa (prioritariamente, perché si prescrivono il 31/8 dell'anno scolastico di riferimento)
- Fruizione di ore di straordinario a credito;
- Rientri pomeridiani;
- Ferie correnti.



Il personale che è già assente per malattia nel periodo che comprende la giornata di chiusura prefestiva non è tenuto al recupero delle ore. La fruizione delle ore a compensazione dovrà tenere sempre conto delle esigenze di funzionamento dell'Istituto.

~~QUINTO~~

TITOLO QUARTO – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 32 – Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA

1. Per l'individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:
 - le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta debitamente motivata;
 - la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei servizi.
2. I criteri per individuare le predette fasce temporali sono i seguenti:
 - l'orario di entrata non potrà essere successivo all'orario di inizio delle lezioni;
 - l'orario di uscita non potrà essere precedente alla mezz'ora successiva all'orario di conclusione delle lezioni.

Art. 33 – Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio

1. Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) vengono pubblicate sul sito istituzionale e sul registro elettronico entro le ore 19.00; con la stessa tempistica le comunicazioni sono inoltrate al personale tramite la posta elettronica di servizio o altra posta elettronica comunicata e autorizzata all'uso dal personale stesso o altre piattaforme.
2. È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite qualunque supporto, oltre gli orari indicati in caso di urgenza indifferibile.

Art. 34 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione

1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifico addestramento del personale interessato.
2. Tale addestramento va inteso come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA.



TITOLO QUINTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

SESTO

CAPO I

CRITERI GENERALI DI RIPARTIZIONE DEL FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA E DEI FONDI PROVENIENTI DALLE MISURE INCENTIVANTI PER PROGETTI INTEGRATIVI PER LE AREE A RISCHIO, A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO E PER L'EMARGINAZIONE SCOLASTICA

Art. 35 – Criteri per la ripartizione del fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa.

Il Dirigente Scolastico comunica la seguente disponibilità del fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa per l'anno scolastico 2018/2019, calcolata in attuazione del CCNL sottoscritto il 19 aprile 2018 e del CCNI sottoscritto il 1° agosto 2018. e assegnata all'Istituto con nota MIUR prot. n. 19270 del 28/09/2018, ammonta a € **92.333,82** lordo dipendente al netto dei compensi per le funzioni strumentali all'offerta formativa, degli incarichi specifici al personale ATA, delle ore eccedenti, delle attività complementari di educazione fisica e dei progetti relativi alle aree a rischio.

In base a tali importi la quota da accantonare per l'indennità di direzione al D.S.G.A., calcolata secondo i parametri fissati nella sequenza contrattuale del 25 luglio 2008, è di € **6.090,00** (lordo dipendente), incrementata di € **943,00** per gli eventuali sostituti.

La quota disponibile per la contrattazione integrativa è, pertanto, al netto dell'accantonamento prudenziale dell'1,5% del M.O.F. di € **1.279,50** e dell'indennità di direzione sia del titolare che dell'eventuale sostituto, pari a € **84.020,72** (lordo dipendente).

Tenuto conto delle deliberazioni adottate dal Collegio di Docenti e dal Consiglio di Istituto relativamente al Piano delle Offerta Formativa, si concordano i seguenti criteri per l'impiego delle risorse:

- al personale A.T.A. è destinata una quota delle risorse pari al 25,00% del M.O.F., equivalenti ad € **21.005,18**;
- al personale docente è destinata una quota delle risorse pari al 75,00% del M.O.F., equivalenti ad € **63.015,54** comprensiva anche del fabbisogno per la realizzazione degli interventi di recupero e di sostegno dell'anno scolastico corrente.
- lo svolgimento delle attività aggiuntive dà diritto alla remunerazione secondo il compenso orario definito dalle tabelle 5 e 6, allegate al C.C.N.L. 29/11/2007;
- il compenso per le attività aggiuntive è erogato, per le ore effettivamente prestate in aggiunta al normale orario di lavoro, previa verifica del lavoro svolto;
- le ore di straordinario rese dal personale A.T.A. possono essere retribuite nell'ambito delle risorse stanziare;
- per il personale docente, ove non sia possibile una quantificazione oraria dell'impegno, possono essere previsti compensi forfetari su una base oraria di riferimento;
- il Dirigente Scolastico, nell'attribuzione degli incarichi che prevedano compensi forfetari, indicherà i criteri che presidono alla effettiva liquidazione dei compensi medesimi tenendo conto del conseguimento degli obiettivi assegnati e dell'effettivo impegno personale profuso nello svolgimento delle attività necessarie alla realizzazione degli stessi.

Gli importi risultanti dalla ripartizione del Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa 2018/2019 vengono variati come di seguito descritto.

L'importo destinato al personale ATA, pari a € 21.005,18, viene incrementato di € **10.000**, rivenienti dalle economie accumulate dagli analoghi finanziamenti relativi ai precedenti anni



scolastici, e finalizzato alla retribuzione degli arretrati accumulati a seguito della situazione amministrativa verificatasi nel corso dell'anno scolastico 2016/2017.

L'importo destinato al personale docente, pari a € 63.015,54, viene incrementato di € **15.000** rivenienti dalle economie accumulate dagli analoghi finanziamenti relativi ai precedenti anni scolastici e finalizzato all'incremento delle attività relative all'ampliamento dell'offerta formativa dell'Istituto, al recupero dei debiti formativi di ciascuno studente, comprese le attività di inclusione scolastica, nonché alla retribuzione degli arretrati di cui al successivo articolo 40.

Pertanto la somma complessiva disponibile, al netto della quota di economie destinata a quanto previsto nel paragrafo precedente, è pari a € **109.020,72** lordo dipendente e consente, in questo modo, di mantenere una base contrattuale in linea con quella dall'anno scolastico precedente.

Art. 36 – Art. 9 del C.C.N.L. comparto Scuola 2006/2009 - Criteri per la ripartizione dei fondi provenienti dalle misure incentivanti per progetti integrativi per le Aree a rischio, a forte processo immigratorio e per l'emarginazione scolastica

Nel caso in cui l'Istituto, a seguito di autorizzazione da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale, acceda a tali finanziamenti, il finanziamento lordo ottenuto per l'anno scolastico 2018-2019, degli interventi relativi alle Aree a rischio, a forte processo immigratorio e per l'emarginazione scolastica, sarà ripartito secondo quanto previsto nella progettualità presentata ed autorizzata.

Qualora l'importo finanziato sia inferiore alla richiesta progettuale, la rimodulazione progettuale dovrà rispettare le priorità individuate dal Collegio dei Docenti e la proporzionalità tra emolumenti del personale docente ed A.T.A. prevista nel progetto iniziale.

CAPO II
FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA
PERSONALE DOCENTE

Art. 37 – Determinazione dei compensi rimessi alla contrattazione integrativa.

Per il personale docente il tipo di attività è in relazione alle esigenze di gestione della scuola e all'Offerta Formativa approvata dagli Organi Collegiali.

Nel caso in cui un incarico sia assunto da più docenti contemporaneamente o da più docenti successivamente (ad es. sostituzione in caso di malattia), il compenso forfetario è suddiviso in modo proporzionale.

Art. 38 – Compensi per le attività di riallineamento, recupero, sostegno ed approfondimento in orario extracurricolare.

Le parti convengono di prevedere la destinazione dell'importo di € **10.000,00** per le attività di riallineamento, recupero, sostegno ed approfondimento in orario extracurricolare. Tale quota potrà essere incrementata con eventuali economie rivenienti dalla gestione dei compensi al personale docente per attività o progetti non svolti a seguito della rendicontazione.

La remunerazione sarà effettuata secondo il seguente schema:

- a) corsi di recupero per attività integrative di sostegno e approfondimento delle conoscenze, abilità e competenze per un numero di studenti pari o superiore a 9 da effettuarsi prima della fine dell'anno scolastico (7 giugno 2019): € 40,00 orarie;



- b) attività di sportello per sostegno o approfondimento per un numero di studenti pari o inferiore ad 8 da effettuarsi prima della fine dell'anno scolastico (7 giugno 2019): € 35,00 orarie;
- c) attività di sostegno e recupero delle conoscenze, abilità e competenze degli studenti finalizzate al recupero del debito conseguente alla sospensione del giudizio:
 - o Corso (per un numero di studenti pari o superiore a 9): € 45,00 orarie;
 - o Sportello (per un numero di studenti pari o inferiore ad 8): € 40,00 orarie.

Art. 39 – Arretrati personale docente

Una parte delle economie rivenienti dalla gestione del M.O.F. relative agli anni scolastici precedenti, pari a € 6.275,00, viene destinata alla copertura della quota eccedente lo stanziamento previsto nel M.O.F. a.s. 2015-2016 per i corsi di recupero conseguenti la sospensione del giudizio in fase di scrutinio finale.

Art. 40 – Compensi per il personale docente

DESCRIZIONE	ORE	COMPENSO ORARIO	IMPORTO
Collaboratore con funzioni di Vicario (art. 47)	230	€17,50	€4.025,00
Secondo collaboratore (art. 47)	100	€17,50	€1.750,00
Animatore Digitale e coordinatore classi digitali (art. 83 L. 107/2015)	50	€17,50	€875,00
Responsabili sede succursale ITES Cassandro (art. 83 L. 107/2015) max 3	90	€17,50	€1.575,00
Responsabili sede succursale ITG Nervi (art. 83 L. 107/2015) max 3	95	€17,50	€1.662,50
Responsabile della sede associata di Canosa di Puglia (art. 83 L. 107/2015)	115	€17,50	€2.012,50
Responsabile del Sistema di Autovalutazione -RAV-PDM- delega art. 83 L. 107/2015	60	€17,50	€1.050,00
Referente del Piano Nazionale di Formazione - delega art. 83 L. 107/2015	40	€17,50	€700,00
Responsabile del Sistema di Autovalutazione con riferimento alla rilevazione degli esiti -RAV-PDM- - delega art. 83 L. 107/2015	50	€17,50	€875,00
Componente del NIV	10	€17,50	€175,00
Responsabile Rilevazioni Nazionali INVALSI e OCSE-PISA art. 83 L. 107/2015	30	€17,50	€525,00
Coordinamento amm.vo/contabile attività della progettualità Offerta Formativa 2018/2019, organizzazione attività alternative all'I.R.C.	30	€17,50	€525,00
Collaborazione al vicario per l'elaborazione dell'orario sede centrale	40	€17,50	€700,00
Elaborazione dell'Orario dei docenti specializzati sede centrale	40	€17,50	€700,00
Attività di supporto all'orientamento, continuità ed accoglienza Canosa max 4	60	€17,50	€1.050,00
Documentazione delle attività di integrazione e sostegno (art. 83 L. 107/2015)	50	€17,50	€875,00
Coordinamento progettualità per l'inclusione	15	€17,50	€262,50
Referente per i rapporti con gli Enti locali in materia di trasporto studenti	20	€17,50	€350,00
Coordinamento ed organizzazione del servizio di assistenza specialistica degli educatori professionali	27	€17,50	€472,50
Responsabile dell'accompagnamento delle azioni in favore della transizione al lavoro degli studenti	35	€17,50	€612,50
Attività di supporto alle riunioni dei C.d.C. per l'elaborazione dei PdP (per gli alunni con bisogni educativi speciali: D.S.A e con B.E.S. in generale) e rapporti con le famiglie - delega art. 83 L. 107/2015	15	€17,50	€262,50



Attività di supporto all'aggiornamento del curriculum per competenze d'Istituto, alla progettazione dei Percorsi formativi personalizzati e alle attività di accoglienza, continuità, orientamento e rapporti con Enti anche per la sede associata di Canosa di Puglia - delega art. 83 L. 107/2015 max 3	130	€17,50	€2.275,00
Commissione elettorale Organi Collegiali max 3	35	€17,50	€612,50
Biblioteca (2 docenti x10 h);	20	€17,50	€350,00
Comunicazione e immagine d'Istituto max 3	32	€17,50	€560,00
Commissione Tecnica (2 docenti x 8 h);	16	€17,50	€280,00
Rapporti con le strutture per l'effettuazione delle attività di Alternanza Scuola Lavoro classi III	25	€17,50	€437,50
Responsabili dei Dipartimenti	90	€17,50	€1.575,00
Responsabili dei Laboratori (7 docenti x 5h);	35	€17,50	€612,50
Tutor docenti neoassunti (14 docenti x 5 ore)	70	€17,50	€1.225,00
Flessibilità per attività didattiche nei gruppi di livello per recupero, potenziamento e valorizzazione delle eccellenze	80	€17,50	€1.400,00
Coordinamento C.C. classi seconde, terze senza qualifica, quarte - non articolate (29 docenti x 13 h);	377	€17,50	€6.597,50
Coordinamento C.C. classi prime, terze con qualifica e quinte sede centrale e quarte articolate (28 docenti x 19 h);	532	€17,50	€9.310,00
Progetti POF			€15.470,00
TOTALE F.I.S.			€61.740,00

Art. 41 – Determinazione compensi funzioni strumentali al P.T.O.F.

Per l'anno scolastico 2018/19, sulla base delle delibere del Collegio dei Docenti n. 12, 13, 14 e 15 dell'11 ottobre 2018 vengono attivate n. 4 funzioni strumentali in coerenza con il P.T.O.F., da compensare in misura forfetaria con finanziamenti specifici aggiuntivi al M.O.F. pari a € **7.457,04**.

Ai docenti che ricoprono le Funzioni Strumentali al P.T.O.F. non è attribuito ulteriore compenso per incarichi ricoperti nell'area di propria competenza. Nel caso in cui il Collegio dei Docenti abbia attribuito la funzione strumentale a più docenti il compenso sarà suddiviso in ugual misura tra gli stessi.

I destinatari delle funzioni di cui al presente articolo, sono tenuti al termine dell'anno scolastico a presentare un dettagliata relazione delle attività svolte al Collegio dei Docenti, che ne valuterà l'efficacia, anche al fine di orientare le azioni future.

Il compenso per Funzioni Strumentali è ridotto di un decimo per ogni mese di assenza continuativa, escluse le ferie.

Le frazioni inferiori a trenta giorni non sono computate; tale riduzione non opera qualora si accertasse che anche tale compenso è soggetto alle riduzioni previste dalla L. 133/08.

Art. 42 – Alternanza Scuola Lavoro

Per l'anno scolastico 2018/19, in relazione al contenuto del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, delle delibere del Collegio dei docenti e delle attività programmate dai singoli Consigli di classe, il Dirigente Scolastico ha individuato, nella prima parte dell'anno scolastico, sulla base delle disponibilità dei docenti, i Tutor che hanno svolto, in buona parte dei casi, anche la funzione di progettista dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro. L'attività, coordinata dalla Funzione strumentale, sarà compensata utilizzando una parte dei fondi specifici ex lege 107/2015.



Art. 43 – Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente

1. La professionalità del personale docente è valorizzata dal Dirigente scolastico in base ai criteri individuati dal comitato di valutazione dei docenti al fine della assegnazione del bonus annuale, ai sensi dell'art. 1, cc. 127 e 128, della legge 107/2015 nonché dell'art. 17, co. 1, lett. e-bis del d.lgs. 165/2001.
2. Le risorse finanziarie assegnate all'Istituzione scolastica per la valorizzazione del merito del personale docente per l'a.s. 2018-2019 corrispondono a 18.221,86 euro, al lordo dipendente.
3. I compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente saranno determinati sulla base dei seguenti criteri generali ai sensi dell'art. 22, c. 4, punto c4 del C.C.N.L. comparto istruzione e ricerca 2016-2018: differenziazione tra compensi in misura percentuale riferita ai criteri adottati dal comitato per la valutazione dei docenti.

CAPO III FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA PERSONALE A.T.A.

Art. 44 – Modalità e criteri per l'attribuzione di incarichi specifici al personale A.T.A., definizione dei compensi e posizioni economiche orizzontali.

Sulla base del Piano Annuale delle attività redatto dal Direttore S.G.A., vengono attribuite per l'anno scolastico 2018/19 i seguenti incarichi specifici di cui all'art. 47 comma 1 lett. b), del C.C.N.L. 29/11/2007, come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale A.T.A. del 25/07/2008 finalizzati per gli appartenenti all'area B allo svolgimento di compiti aggiuntivi di collaborazione amministrativa e tecnica caratterizzati da autonomia e responsabilità operativa e per l'area A al coordinamento, accoglienza e supporto ai servizi amministrativi, servizio pomeridiano e serale, apertura e chiusura dell'edificio.

Gli incarichi saranno conferiti al personale in servizio nell'anno scolastico 2017/18 che non risulti assegnatario di una delle posizioni economiche previste dalla sequenza contrattuale 25/07/2008.

Tali incarichi saranno attribuiti in considerazione delle esigenze di funzionamento amministrativo e didattico e delle peculiarità delle mansioni rapportate all'organizzazione scolastica corrispondenti al profilo di appartenenza in base alla conoscenze, abilità e competenze riscontrate nel primo periodo dell'anno scolastico per ciascuna unità, i titoli di studio conseguiti da ciascuna unità e dalle esperienze pregresse maturate nei precedenti periodi di servizio.

Si stabilisce di compensare detti incarichi in misura forfetaria con finanziamenti specifici previsti per gli istituti contrattuali, relativi al personale A.T.A., nel fondo per il M.O.F. pari a € 3.520,65.

Sede	Qual.	Nominativo	Sub Area (solo A.A. e C.S.)	Obiettivo 1	Obiettivo 2	P.E.O.
Canosa	CS		Assistenza agli studenti diversamente abili e compiti di Primo soccorso; supporto organizzativo generale	Efficace ausilio materiale a favore di studenti div. abili, specialmente durante le fasi di afflusso/deflusso a/dal edificio e la fruizione dei servizi igienici per i casi di non piena autosufficienza; compiti di Primo soccorso verso gli studenti ed il personale; Apertura/chiusura plesso (a rotazione)	Supporto organizzativo-funzionale al docente Fiduciario e ai referenti; apertura/chiusura edificio scolastico e inserimento/disinserimento antifurto elettronico;	1 ^a PEO



Area dei servizi	Sede	Qual.	Sub Area (solo A.A. e C.S.)	Importo	Obiettivo 1
Ammin.	Barletta	AA	Personale	€ 900,00	Adempimenti di avvio del nuovo anno scolastico nel settore del Personale Gestione degli arretrati relativi alle ricostruzioni di carriera e al contenzioso giudiziale 1 A.A.
Ammin.	Barletta	AA	Personale	€ 200,00	Adempimenti di avvio del nuovo anno scolastico nel settore della Didattica 1 A.A.
Ammin.	Barletta	AA	Personale	€ 200,00	Adempimenti di avvio del nuovo anno scolastico nel settore degli Affari Generali 1 A.A.
Tecnici	Barletta	AT	Supporto tecnico/informatico	€ 1.000,00	Gestione sito web istituzionale e responsabile dell'implementazione della transizione al digitale. 1 A.T.
Generali e ausiliari	Barletta	CS	Servizi generali ausiliari	€ 400,00	Apertura e chiusura dell'Istituto 2 C.S.
Generali e ausiliari	Barletta	CS	Servizi generali ausiliari	€ 200,00	Reperibilità per allarme 1 C.S.
Generali e ausiliari	Barletta	CS	Servizi generali ausiliari	€ 620,00	Ausilio materiale agli studenti con disabilità nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale 2 C.S.

Con riferimento all'anno scolastico corrente, il compenso è commisurato pro-tempore ad 1/10 del totale per ogni mese di effettivo esercizio (e frazioni in proporzione) a partire da OTTOBRE fino a LUGLIO successivo. Il compenso è assoggettato - in caso di assenza per malattia e/o assimilate - alle riduzioni previste dalla L. 133/08.

Art. 45 – Sostituzione dei collaboratori scolastici assenti e piccole manutenzioni

Potranno essere attribuite ore di intensificazione, in ragione della sostituzione efficace dei collaboratori scolastici assenti e per interventi di piccola manutenzione dell'edificio, sino a un massimo di 150.

Art. 46 – Determinazione dei compensi rimessi alla contrattazione integrativa

La quota delle risorse M.O.F. destinate al personale A.T.A. pari ad € 21.005,18, sarà utilizzata per la remunerazione delle ore prestate dal personale ATA in modalità di estensificazione/intensificazione prestate a seconda delle esigenze di servizio derivanti dalle attività programmate e dagli adempimenti istituzionali, incrementata di € 10.000,00 per la copertura della quota eccedente le prestazioni aggiuntive da parte del personale ATA relative all'a.s. 2016-2017.

Tale esigenza è stata determinata dalle carenze nell'organico dell'Istituto che ha comportato la necessità di estensificazione da parte delle uniche unità a tempo indeterminato presenti.



Art. 47 – Compensi per il DSGA

Al Direttore SGA, fatto salvo quanto disposto dall'art. 88 c. 2 lett. j) del C.C.N.L. 29/11/2007 vengono corrisposti esclusivamente compensi per attività e prestazioni aggiuntive connesse a progetti finanziati da U.E., Enti Pubblici o soggetti privati, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 3 della sequenza contrattuale ATA del 25/07/08 che modifica l'art. 89 del C.C.N.L. 29/11/2007.

Spetta al DS la valutazione concreta dell'attività da svolgere e l'entità del compenso spettante da remunerare all'interno dei relativi finanziamenti da non porre a carico del M.O.F..

CAPO III COMPENSI ATTRIBUITI DA FONTI DI FINANZIAMENTO DIVERSE DAL M.O.F.

Art. 48 – Campionati Studenteschi

L'importo assegnato all'istituzione scolastica per i Campionati Studenteschi ammonta ad € 3.862,19 lordo dipendente. Tale importo sarà utilizzato per i compensi al personale docente impegnato relativi alle ore di attività sportiva e di coordinamento previste nel progetto d'Istituto ed effettivamente prestate nella misura dei compensi lordi orari tabellari previsti dalla tabella 5 del C.C.N.L. 29/11/2007.

Art. 49 – Determinazione compensi per prestazioni aggiuntive personale docente per attività finanziate da soggetti pubblici, Unione Europea o soggetti privati (art. 83 c. 3 C.C.N.L. 24/07/2003)

Le eventuali prestazioni aggiuntive rese dal personale docente anche nell'ambito di progetti comunitari e nazionali verranno compensate secondo le tariffe orarie previste dal contratto nazionale o dalla normativa comunitaria in materia in base agli impegni assunti ed assolti anche con riferimento agli incarichi per l'effettuazione dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro.

Art. 50 – Clausola di salvaguardia

Qualora le risorse preventivate si rivelino, in sede di accertamento, di importo inferiore si procederà ad una riduzione proporzionale dei compensi per tutto il personale.

Parimenti qualora la riserva del 1,5% per ore eccedenti e l'indennità del sostituto del Direttore SGA non fossero state utilizzate, si procederà ad una redistribuzione proporzionale ai compensi previsti per tutto il personale.

100

100

100

100